



**Parco Adda Nord**

**REGOLAMENTO PER IL  
FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO DI  
VIGILANZA ECOLOGICA VOLONTARIA**

**Approvato con deliberazione del Consiglio di Gestione n. 48 del 06.12.2012**

**Publicato all'albo pretorio del Parco dal 13.12.2012 al 28.12.2012**

**ART. 1**  
**ISTITUZIONE DEL SERVIZIO DI VIGILANZA ECOLOGICA VOLONTARIA**

Il Parco Adda Nord, quale Ente di Diritto Pubblico, istituisce, a norma della Legge Regionale 28 febbraio 2005 n. 9 così come modificata ed integrata dalla Legge Regionale 6 maggio 2008, n. 14, il Servizio di Vigilanza Ecologica Volontaria.

**ART. 2**  
**DISPOSIZIONI GENERALI**

Il funzionamento del servizio di cui al precedente articolo è disciplinato dal presente regolamento.

La sede del Servizio viene istituita presso la sede del Parco Adda Nord a Trezzo sull'Adda; il Parco Adda Nord potrà, altresì, istituire sedi distaccate, garantendo in ogni caso il coordinamento con la sede principale dell'Ente stesso, situata a Trezzo sull'Adda.

Il Servizio di Vigilanza Ecologica Volontaria è coordinato dal Responsabile del Servizio di Vigilanza la cui individuazione spetta agli organi di gestione (ai sensi dell'art. 24 c.4 lett. b dello Statuto del Parco Adda Nord) ed in mancanza di nomina dal Direttore.

Il servizio viene svolto all'interno della perimetrazione del Parco Adda Nord comprendente 34 comuni suddivisi in 4 province, Milano, Bergamo, Lecco, Monza e Brianza.

**ART. 3**  
**FINALITA' DEL SERVIZIO**

Il Servizio Volontario di Vigilanza Ecologica è svolto dal personale volontario avente i requisiti previsti dall'art. 4 del presente regolamento.

Esso svolge le seguenti funzioni:

- promuove l'informazione sulla legislazione in materia di tutela ambientale nonché sui criteri, mezzi e comportamenti atti a realizzarla;
- vigila sui fattori, sulle componenti ambientali e sull'ambiente unitariamente considerato, al fine di prevenire, segnalare o accertare, a norma della legge 24 novembre 1981 n. 689 e successive norme attuative regionali, fatti e comportamenti sanzionati dalla normativa ambientale;
- coopera, pur mantenendo la propria autonomia:
  - a) con i servizi di Polizia Locale di cui alla L.R. 14 aprile 2003 n. 4;
  - b) con i servizi di polizia idraulica di cui all'art. 3 commi 108 lett. i) e 114 lett. a) della L.R. 5 gennaio 2000 n. 1;
  - c) alle attività di controllo ambientale di cui all'art. 3 c. 1 lett. b) delle L.R. 14 agosto 1999 n. 16 (Istituzione dell'agenzia regionale per la protezione dell'ambiente – A.R.P.A.);
  - d) con il Corpo Forestale nazionale e regionale nell'espletamento delle funzioni di vigilanza e controllo;

Le attività di cooperazione di cui sopra sono svolte sulla base di accordi tra il Parco e gli enti o corpi interessati. Le province possono promuovere accordi quadro per lo svolgimento delle medesime attività di cooperazione.

- collabora con le autorità competenti in opere di soccorso in caso di pubbliche calamità o di disastri di carattere ecologico;
- effettua attività di Educazione Ambientale, attraverso la gestione di interventi con le scuole materne, elementari e medie del territorio e con tutti i gruppi che ne facciano richiesta;
- collabora, su indicazione del Consiglio di Gestione e dell'Ufficio Risorse Naturali, previo accordi con il responsabile dell'Ufficio, per la raccolta di dati e informazioni relativi all'ambiente e per il monitoraggio ambientale.

#### **ART. 4 MODALITA' DI ACCESSO**

Al Servizio possono accedere tutti i soggetti di età superiore agli anni 18 che, avendo frequentato i corsi e superato l'esame di cui all'art. 5 della Legge Regionale n. 9/2005 s.m.i. ottengono, su richiesta del Parco, il decreto prefettizio di approvazione della nomina di guardia giurata nonché l'incarico di Guardia Ecologica Volontaria con decreto del Parco stesso.

L'appartenenza al Servizio di Vigilanza Ecologica Volontaria non dà luogo a costituzione di rapporto di lavoro e le relative funzioni sono espletate a titolo gratuito.

#### **ART. 5 FUNZIONI E DOVERI DELLE GUARDIE ECOLOGICHE VOLONTARIE**

Le Guardie Ecologiche Volontarie svolgono le funzioni volte a realizzare le finalità di cui all'art. 3 del presente regolamento.

A tal fine:

- a) svolgono funzioni di vigilanza in materia ecologica ed accertano gli illeciti amministrativi contenuti nelle singole leggi indicate nel decreto di incarico di Guardia Ecologica Volontaria;
- b) redigono con le modalità previste dalla legge 24.11.1981, n. 689 e succ. mod. ed int., e dalla normativa regionale in vigore, verbali nei quali devono essere comunque specificate tutte le circostanze del fatto e le eventuali osservazioni del trasgressore e li trasmettono, nel più breve tempo possibile, al Responsabile del Servizio;
- c) svolgono, attraverso la vigilanza sul territorio, una attività di informazione allo scopo di diffondere nella popolazione una migliore conoscenza delle vigenti prescrizioni per la difesa dell'ambiente;
- d) formulano in merito proposte al Responsabile del Servizio per programmi divulgativi anche di tipo collettivo;
- e) svolgono l'attività di Educazione Ambientale sulla base della programmazione concordata con il Responsabile del Servizio Educazione Ambientale, attraverso interventi in classe e visite guidate sul territorio e avendo cura di predisporre il materiale necessario;
- f) formulano proposte al Responsabile del Servizio in merito ad iniziative riferite a programmi regionali e locali di rilevamento e protezione ambientale, producendo successivamente elaborati o rapporti di servizio che contengano tutti gli elementi ritenuti necessari per documentare ed eventualmente divulgare l'attività svolta;

- g) segnalano al Responsabile del Servizio tutte le modifiche, alla natura ed al paesaggio di cui vengono a conoscenza al fine di porre rimedio ad interventi non autorizzati;
- h) collaborano con le autorità competenti nelle opere di soccorso in caso di pubbliche calamità o di disastri di carattere ecologico;
- i) partecipano alle riunioni indette dal Responsabile dell'Ufficio.

Nell'espletamento delle proprie funzioni, la Guardia Ecologica Volontaria, oltre a quanto previsto dal T.U. delle leggi di Pubblica Sicurezza e del relativo Regolamento di esecuzione, deve:

- assicurare almeno 168 ore di servizio annuali, dando comunicazione al Responsabile del Servizio della disponibilità di giornate e di orari durante le riunioni e comunque entro le ore 12,00 del terzo giorno lavorativo precedente il servizio;
- svolgere le proprie funzioni nei modi, orari e località indicate nell'ordine di servizio redatto dal Responsabile;
- operare con prudenza, diligenza e perizia avendo cura dei mezzi e delle dotazioni di servizio ad essa affidate;
- compilare in modo chiaro e completo i formulari ed i rapporti di servizio, nonché i verbali, facendoli pervenire senza ritardo al Responsabile del Servizio dell'Ente;
- controllare ad ogni uscita la perfetta efficienza dei mezzi e delle dotazioni di servizio riferendo eventuali inadeguatezze al Responsabile del servizio;
- qualificarsi esibendo il tesserino personale e portare il distintivo.

La Guardia Ecologica Volontaria può, per rilevanti motivi personali, chiedere la sospensione temporanea dal servizio al Responsabile che disporrà nel merito; detta sospensione non potrà, in ogni caso, superare i due anni.

E' altresì ammessa, per motivazioni valutabili di volta in volta, la riduzione dell'orario di servizio.

Il Responsabile trascorsi i due anni di sospensione chiederà, tramite l'invio di lettera raccomandata, di comunicare, entro un termine massimo di 30 giorni, l'intenzione o meno di svolgere il servizio e nel caso non sussistano motivi per continuare il rapporto di collaborazione, la presentazione delle dimissioni, la restituzione del tesserino, dei decreti prefettizi del distintivo e di ogni altro presidio che il Parco abbia fornito.

Nel caso di mancata risposta entro il termine fissato il Responsabile del Servizio, dopo averne data comunicazione alle Prefetture e alla Regione, disporrà la revoca del decreto di Guardia Ecologica Volontaria; revoca che avverrà anche qualora, in mancanza di un provvedimento di sospensione temporanea o di riduzione dell'orario di servizio, la Guardia Ecologica Volontaria non ottempererà all'obbligo di effettuare le ore di servizio previste.

## **ART. 6 DOTAZIONE DEL SERVIZIO**

Il servizio di vigilanza sarà dotato di:

- automezzi aventi caratteristiche, se del caso, di fuoristrada completi di accessori;
- attrezzatura varia: macchina fotografica, binocolo, cannocchiale, cassetta di pronto soccorso, telefono cellulare, etc.

- arredo per la conservazione di chiavi, verbali, cancelleria, nonché per la custodia delle cose sequestrate.

In relazione alle esigenze di servizio, su proposta del Responsabile dello stesso, queste dotazioni possono essere integrate o sostituite con altre.

Inoltre, il Responsabile del servizio potrà individuare una persona di sua esclusiva fiducia che si assuma l'incarico di consegnare e ritirare l'attrezzatura data in uso.

Tutte le dotazioni andranno prese in consegna prima dell'inizio del servizio e consegnate immediatamente al termine dello stesso. Nel caso la Guardia Ecologica debba svolgere compiti particolari, concordati preventivamente col Responsabile del servizio, lo stesso potrà decidere di lasciare in uso l'attrezzatura per tutto il tempo necessario a completare l'incarico assegnato alla Guardia consentendo alla stessa di custodirla, con ogni cura, presso la propria abitazione.

Qualsiasi documentazione rilevata con l'uso della strumentazione del servizio verrà sempre consegnata al Responsabile che verificherà, di volta in volta, l'opportunità o meno di conservare e archiviare i dati per ulteriori utilizzi.

## **ART. 7 DOTAZIONE DELLE GUARDIE**

Ad ogni Guardia Ecologica Volontaria viene assegnata la seguente dotazione individuale:

- a) decreto del Parco Adda Nord con cui viene conferito l'incarico di Guardia Ecologica Volontaria;
- b) tesserino di riconoscimento con fotografia rilasciato dalla Regione Lombardia;
- c) distintivo del S.V.V.E. predisposto dalla Regione e approvato dal Prefetto ;
- d) abbigliamento conforme alle specifiche di cui alla Deliberazione di Giunta Regionale 6 luglio 2011 n. IX/1951, solo ad avvenuto esaurimento delle scorte eventualmente disponibili dall'ente e non necessariamente all'atto della nomina;
- e) manuali e pubblicazioni varie.

La descritta dotazione potrà subire variazioni ed integrazioni.

Della dotazione consegnata ad ogni Guardia Ecologica Volontaria verrà redatto apposito verbale di consegna.

Durante il servizio le Guardie Ecologiche Volontarie devono sempre avere con loro le dotazioni di cui alle lettere b) e c) ed indossare l'abbigliamento di cui alla lettera d), solo se fornito.

## **ART. 8 COMPITI DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

Il Responsabile del Servizio di Vigilanza Ecologica Volontaria:

- a) convoca periodicamente le guardie ecologiche, fornendo ad esse tutti gli elementi conoscitivi sugli atti amministrativi, i programmi, i piani e le iniziative che interessano le attività da svolgere nel territorio di competenza;

- b) predispone gli ordini di servizio, recependo anche dal Responsabile del Servizio di Educazione Ambientale la programmazione degli interventi delle G.E.V., indicando le zone dove questo deve essere espletato nonché le modalità e la durata e temperando la disponibilità delle guardie con le esigenze del servizio;
- c) in accordo con le amministrazioni provinciali il cui territorio rientra nel Parco e solo dopo il loro nulla osta, estende il Decreto di Guardia Ecologica Volontaria alla vigilanza venatoria e/o ittica alle Guardie Ecologiche che hanno superato l'esame previsto dalla normativa vigente; in ogni caso il servizio potrà svolgersi solo all'interno della perimetrazione dell'ente Parco;
- d) in caso di temporanea assenza, (ferie, malattia, ecc.) ed in mancanza del responsabile dell'ufficio o altro sostituto può individuare, tra le Guardie Ecologiche, una o più persone designate dal responsabile dell'ufficio, con compiti di coordinamento del servizio quali la raccolta delle disponibilità, dei rapporti di servizio, la consegna e il ritiro delle attrezzature, la predisposizione degli ordini di servizio da comunicarsi preventivamente al responsabile dell'ufficio o altro collaboratore;
- e) cura la distribuzione delle dotazioni personali e vigila sul corretto uso e la manutenzione dei mezzi collettivi destinati al servizio;
- f) riceve e inoltra alle autorità competenti i verbali redatti dalle guardie ecologiche;
- g) comunica alla competente struttura organizzativa della Giunta regionale la denuncia di eventi dannosi ai sensi della legge 11 agosto 1991, n. 266 (Legge quadro sul volontariato);
- h) richiede periodicamente il rinnovo della nomina a guardia giurata e dei tesserini personali; la richiesta costituisce atto dovuto, salvo che non sussistano giustificati motivi riguardanti l'organizzazione del servizio, da comunicarsi alla Giunta Regionale per il relativo assenso;
- i) cura il rendiconto annuale dei fondi, da trasmettere alla regione entro la fine del mese di marzo dell'anno successivo, unitamente ad una relazione sull'attività svolta;
- j) predispone programmi di rilevamento ambientale riservati alle guardie ecologiche volontarie in possesso di un brevetto di specializzazione; l'attività di rilevamento ambientale può essere esplicata, previa accordi con gli enti interessati, sull'intero territorio regionale;
- l) provvede, infine, a quanto necessario per assicurare l'efficienza del servizio anche incaricando coordinatori per le sedi distaccate scelti dal responsabile dell'ufficio fra le guardie ecologiche e con le stesse modalità previste al punto d).

Il Responsabile del Servizio può, altresì, individuare tra le Guardie Ecologiche Volontarie, sentite quelle interessate all'attività, un referente per le attività di rilevamento ambientale e di protezione civile. Il Consiglio di Gestione del Parco dovrà prendere atto formalmente di tali nomine.

Sarà compito del referente di ciascuna attività:

- proporre al Responsabile e contribuire all'organizzazione successiva delle iniziative necessarie allo sviluppo e promozione dell'attività stessa;
- mantenere i rapporti fra l'Ente, nella figura del responsabile, e le G.E.V. relativamente alle predette iniziative.

**ART. 9**  
**DOTAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

Per una migliore efficacia ed efficienza del servizio, il Responsabile del Servizio stesso può gestire direttamente le spese ordinarie relative al rifornimento carburante, alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei mezzi e attrezzi, all'acquisto del materiale necessario per l'espletamento delle attività di servizio ecc. ...

Il Responsabile viene inoltre provvisto di una dotazione strumentale e gestionale atta all'organizzazione e alla gestione del servizio.

**ART. 10**  
**CORSI DI AGGIORNAMENTO**

Il Parco Adda Nord, al fine di fornire un costante aggiornamento delle Guardie Ecologiche Volontarie e garantire, quindi, una sempre maggior conoscenza dei valori naturali e della legislazione ambientale, potrà istituire dei corsi destinati a questo specifico scopo oppure favorire la partecipazione delle G.E.V. ai corsi di aggiornamento istituiti dalla Regione Lombardia e/o da altri Enti demandando al Responsabile del Servizio Vigilanza ed al Responsabile del Servizio di Educazione Ambientale l'individuazione e la designazione dei partecipanti.

**ART. 11**  
**RIFORNIMENTO AUTOMEZZI**

Le Guardie Ecologiche Volontarie provvedono direttamente al rifornimento degli automezzi del servizio presso distributori convenzionati compilando per ogni operazione apposita scheda carburanti.

**ART. 12**  
**MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DI MEZZI E ATTREZZI**

La manutenzione ordinaria dei mezzi e degli attrezzi in dotazione al Servizio di Vigilanza Ecologica verrà effettuata, su disposizione del Responsabile del Servizio, presso le ditte di cui si avvale ordinariamente il Parco.

Qualora ciò non fosse possibile in casi di urgenza, si può ricorrere ad altre ditte che verranno pagate dietro presentazione delle relative fatture vistate dal Responsabile del Servizio che ne attesterà, in tal modo, l'effettiva urgenza dell'intervento.

Per quanto attiene agli interventi di manutenzione straordinaria si provvederà con le modalità previste dalle vigenti disposizioni.

**ART. 13**  
**USO DEGLI AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AL SERVIZIO**

Le Guardie Ecologiche possono utilizzare gli automezzi e i natanti in dotazione, solo ed esclusivamente per lo svolgimento dei servizi disposti dal Responsabile dello stesso tramite gli appositi ordini di servizio.

I mezzi, in alcun modo, potranno essere utilizzati per scopi e/o percorsi diversi da quanto stabilito nell'ordine di servizio.

Ne dovranno avere particolare cura e segnalare, per iscritto, al Responsabile del servizio, ogni e qualsiasi inconveniente accorso agli stessi.

E' fatto divieto assoluto alle G.E.V. di affidare la guida degli automezzi a personale estraneo all'Ente il quale, per giustificate ragioni di servizio, può, comunque, essere ospitato sugli automezzi stessi.

**ART. 14**  
**USO DI AUTOMEZZI PRIVATI**

Le Guardie Ecologiche Volontarie, qualora necessario, possono essere autorizzate dal Responsabile del Servizio all'uso del proprio automezzo privato per l'espletamento delle funzioni che sono tenute a svolgere ai sensi della Legge Regionale n. 9/2005 e successive modificazioni ed integrazioni.

Le Guardie Ecologiche Volontarie potranno, peraltro, utilizzare i propri automezzi, previa autorizzazione di cui al precedente comma, a condizione che gli stessi siano regolarmente assicurati e siano in regola con le norme vigenti in materia di circolazione stradale.

L'uso del proprio automezzo da parte delle G.E.V. solleva automaticamente da ogni responsabilità il Parco e il Responsabile di Servizio per qualsiasi danno, derivante dal suo utilizzo, a terzi, al conducente e trasportato ed al mezzo stesso.

**ART. 15**  
**RESPONSABILITA' PER USO DEGLI AUTOMEZZI DEL PARCO E DELLE**  
**ATTREZZATURE IN DOTAZIONE**

Le Guardie Ecologiche nell'utilizzo degli automezzi e delle attrezzature in dotazione dovranno porre la massima diligenza.

Qualora si verificassero danni per grave negligenza, la Guardia Ecologica responsabile del fatto dovrà provvedere al risarcimento al Parco del danno causato.

**ART. 16**  
**POLIZZE ASSICURATIVE**

Tutte le Guardie Ecologiche Volontarie ed alle Guardie Ecologiche Onorarie la Regione garantisce la copertura assicurativa contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento del servizio, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.



Oltre alle suddette garanzie assicurative per le Guardie Ecologiche svolgono anche funzioni di Protezione Civile e Antincendio Boschivo, il Parco provvederà ad integrare con proprie polizze i rischi conseguenti e previsti dalle rispettive normative.

#### **ART. 17**

### **SPESE DI VIAGGIO, TRASFERTA, EDUCAZIONE AMBIENTALE E VARIE**

Le spese per l'utilizzo di automezzi propri per esigenze di servizio, verranno rimborsate con gli stessi criteri e sulla base della indennità chilometrica in vigore per il personale del Parco.

In caso di particolare necessità, il Presidente o il Consigliere Delegato, su proposta del Responsabile del Servizio, può autorizzare servizi il cui espletamento comporti delle spese vive (pernottamento, spese postali, ecc.) che verranno rimborsate dietro presentazione di regolare documentazione vistata dal Responsabile del Servizio.

Nel caso in cui i servizi di cui al punto precedente comportino spese inerenti a pasti, esse verranno rimborsate nei limiti degli importi fissati dalla regolamentazione in vigore per il personale del Parco secondo le modalità di cui sopra.

Nell'espletamento delle attività di Educazione Ambientale che prevedano interventi per l'intera giornata, viene riconosciuto alle G.E.V. un compenso a titolo di rimborso pasto pari a quello stabilito, in quel momento, per il personale dipendente.

#### **ART. 18**

### **RAPPORTI, VERBALI, REGISTRI**

I rapporti di servizio, i verbali e le cose sequestrate, nonché quant'altro ritenuto necessario, dovranno essere fatti pervenire, come previsto dal precedente art. 5, senza ritardo al Responsabile del Servizio.

Ogni qualvolta verrà utilizzato l'automezzo di servizio deve essere compilato il foglio di viaggio, depositato sul mezzo stesso, nel quale si dovrà espressamente dichiarare la completezza dell'attrezzatura in dotazione all'autovettura (ruota di scorta, attrezzi per il cambio della stessa, giubbino alta visibilità, carta di circolazione, certificato di circolazione)

Per esigenze amministrative il Responsabile del Servizio potrà imporre la tenuta di altri registri.

#### **ART. 19**

### **TRASMISSIONE VERBALI E RAPPORTI**

I processi verbali di accertamento di infrazione fatti pervenire al Responsabile del Servizio, anche nel caso in cui sia già stata effettuata la contestazione immediata, vengono, se necessario, nuovamente notificati dal Parco al trasgressore con nota accompagnatoria contenente gli eventuali dati mancanti nel processo verbale nonché la menzione della facoltà di pagamento in misura ridotta, con la precisazione del relativo importo, a favore dell'Ente al quale il pagamento va effettuato e le relative modalità esecutive.

I verbali di segnalazione, fatti pervenire al Responsabile del Servizio, qualora attinenti ad attività il cui controllo e/o accertamento sanzionatorio spetta ad altre amministrazioni, saranno a cura del Parco trasmessi all'autorità competente.

Qualora il verbale di segnalazione sia inerente ad attività il cui controllo spetta al Parco, nel caso la discussione sommaria del fatto confermi la violazione di norme amministrative, si provvederà all'inoltro, per il tramite del protocollo, della segnalazione stessa al competente Servizio affinché il responsabile sia informato sui provvedimenti che verranno intrapresi.

Nel caso invece che la segnalazione si riferisca ad una possibile infrazione delle norme penali, l'inoltro dovrà avvenire conformemente alle procedure previste dalle vigenti disposizioni in materia.

## **ART. 20 PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI**

Il Direttore del Parco, su proposta del Responsabile del Servizio, segnala alla Regione, nonché al Prefetto competenti per territorio, ogni irregolarità riscontrata nello svolgimento dei compiti assegnati ed addebitabili al comportamento delle guardie ecologiche volontarie, anche ai fini degli eventuali provvedimenti di sospensione o, nei casi più gravi, di revoca dell'incarico, che competono, in ogni caso, al Parco.

Salvo quanto previsto dalla disciplina vigente in materia di responsabilità civile, amministrativa e penale si applicano alle Guardie Ecologiche Volontarie le seguenti sanzioni disciplinari in ordine di gravità:

- rimprovero verbale;
- rimprovero scritto (censura);
- sospensione dal servizio fino ad un massimo di 10 giorni;
- sospensione dal servizio da 11 giorni ad un massimo di 6 mesi;
- revoca del decreto.

Il tipo e l'entità delle sanzioni previste sono da applicarsi in conformità ai principi di gradualità e di proporzionalità ed in relazione ai seguenti criteri generali:

- intenzionalità del comportamento;
- grado di negligenza, imprudenza o imperizia dimostrata tenuto conto della prevedibilità dell'evento;
- rilevanza degli obblighi violati;
- grado di danno o di pericolo causato all'ente, agli utenti o a terzi ovvero al disservizio determinatosi;
- sussistenza di circostanze aggravanti o attenuanti, con particolare riguardo al comportamento della GEV e ai precedenti disciplinari nell'ambito del biennio precedente;
- al concorso nella mancanza di più guardie ecologiche volontarie in accordo tra loro.

Ogni provvedimento disciplinare, ad eccezione del rimprovero verbale, deve essere adottato previa tempestiva contestazione scritta dell'addebito alla Guardia Ecologica Volontaria, che viene sentita a sua difesa con l'eventuale assistenza di un rappresentante a cui conferisce mandato. Trascorsi inutilmente quindici giorni dalla convocazione per la difesa della Guardia Ecologica Volontaria, la sanzione viene applicata nei successivi quindici giorni.

I procedimenti garantiscono il rispetto del principio della trasparenza, del contraddittorio e del diritto alla difesa tecnica; dall'avvio dei suddetti procedimenti e fino alla loro conclusione, le guardie ecologiche sono in via cautelare sospese dall'incarico.

## **ART. 21 LEGGI E REGOLAMENTI**

Per quanto non disciplinato dal presente regolamento si farà riferimento alle disposizioni regionali vigenti per il Servizio Volontario di Vigilanza Ecologica nonché al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con Regio Decreto 18 giugno 1931 n. 773 e successive modifiche e d integrazioni.

## **ART.22 ISTITUZIONE SERVIZIO ANTI INCENDIO BOSCHIVO**

Il Parco con propria deliberazione del Consiglio di Amministrazione ha istituito il servizio anti incendio boschivo così come previsto dalle disposizioni statali e regionali in materia, del quale possono fare parte anche le Guardie Ecologiche Volontarie che hanno regolarmente frequentato il corso base di Protezione Civile e almeno il corso di primo livello Antincendio Boschivo. Nel caso specifico il Parco provvederà alla dotazione dei dispositivi di protezione individuale e con regolamento specifico disciplinerà in modo puntuale, oltre alle finalità e all'ambito di competenza, la struttura delle squadre A.I.B., i compiti e i doveri del responsabili e del volontario nonché l'organizzazione dell'attività in conformità al Piano Regionale delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi. Il Responsabile A.I.B. del Parco cura la preparazione dei volontari attraverso corsi di aggiornamento e formazione secondo gli standard regionali.

## **ART. 23 NORME FINALI**

Il presente regolamento dopo essere stato approvato dal Consiglio di Gestione, rientrando le Guardie Ecologiche Volontarie nella normativa relativa alle Guardie Particolari Giurate, sarà trasmesso alle questure competenti in base all'art. 2 del R.d.l. 26 settembre 1935 n. 1952 convertito in legge dalla Legge 19 marzo 1936 n. 508, per la sua approvazione. Copia del regolamento approvato verrà consegnato ad ogni guardia ecologica volontaria che ne sottoscriverà la ricevuta.